



CITTÀ di MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA

Indirizzo del sito istituzionale: www.comune.monselice.padova.it
indirizzo pec istituzionale: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025**

CODICE CIG: 9313843A61

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di trasporto scolastico e accompagnamento sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo del territorio comunale di Monselice, che nello specifico prevede:

- il servizio ordinario (trasporto fermata – scuola e ritorno)
- i servizi di brevi spostamenti (ad esempio visite guidate programmate durante l'anno scolastico)
- il servizio di accompagnamento sia in fascia antimeridiana sia in fascia pomeridiana.

ART. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO – IMPORTO E DURATA

Il servizio deve essere effettuato dalla ditta appaltatrice con la propria organizzazione d'impresa, con proprio personale e propri mezzi a suo esclusivo rischio. Dovranno essere effettuati e rispettati tutti i percorsi e gli orari che saranno definiti dall'Ufficio Istruzione in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e con la ditta aggiudicataria allo scopo di soddisfare le esigenze degli utenti.

Durata dell'appalto

L'appalto avrà decorrenza da Settembre 2022 fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025.

Pertanto il presente appalto ha la durata di 3 anni scolastici a partire da settembre 2022 fino a giugno 2025, con inizio e scadenza fissati dal calendario annuale stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

Il servizio sarà assicurato dall'inizio e fino al termine di ciascun anno scolastico/educativo, in base al calendario scolastico della Regione Veneto. Ciascuna istituzione scolastica, in virtù della propria autonomia, può introdurre alcune differenze al suddetto calendario. I calendari, con le date di apertura e chiusura delle scuole e il giorno di avvio dei servizi saranno comunicati al gestore dal Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Il Comune di Monselice si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto, e le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.

Rinnovo

Il committente si riserva la possibilità di dar corso al rinnovo del contratto per ulteriori anni tre, ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, alla scadenza contrattuale alle stesse condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale e ad insindacabile giudizio della stessa.

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende risolto fra le parti senza formale disdetta. È escluso qualsiasi rinnovo tacito.

Proroga tecnica

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure del nuovo appalto del servizio. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall'Amministrazione Comunale agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in essere.

Importo a base d'asta

L'importo stimato del servizio posto a base di gara, in relazione al quale dovrà essere presentata l'offerta, è stabilito in € 141.550,00 (diconsi Euro centoquarantunomilacinquecentocinquanta/00) per anno scolastico Iva esclusa, per un importo complessivo di € 424.650,00 (diconsi Euro quattrocentoventiquattromilaseicentocinquanta/00) oltre Iva ai sensi di legge per il periodo previsto di tre anni scolastici.

Si precisa che i rischi di interferenze fra le attività dei dipendenti comunali e quelle dei dipendenti della ditta aggiudicataria sono normalmente evitati pertanto i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta sono nulli.

Il suddetto importo a base d'asta è stato calcolato tenendo conto dei seguenti quantitativi di riferimento:

Tipologia servizio	Quantitativo previsto	Importo unitario a base d'asta	Importo a base d'asta per 1 a.s.	Importo a base d'asta per 3 a.s.
TRASPORTO TIPO A) DEL C.S.A.	350 viaggi/anno scolastico	€ 230,00/viaggio	€ 80.500,00	€ 241.500,00
TRASPORTO TIPO B) DEL C.S.A.	100 viaggi/anno scolastico	€ 140,00/viaggio	€ 16.000,00	€ 48.000,00
TRASPORTO TIPO C) DEL C.S.A.	100 viaggi/anno scolastico	€ 20,00/viaggio	€ 2.000,00	€ 6.000,00
ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO	2100 ore/anno scolastico	€ 20,50/ora	€ 43.050,00	€ 129.150,00
TOTALE			€ 141.550,00	€ 424.650,00

Le quantità delle prestazioni sono **puramente indicative**, non sono impegnative, essendo subordinate ad eventualità e circostanze non prevedibili (calendario ed orari scolastici annuali, iscrizioni dell'utenza, luoghi e tempi di svolgimento di uscite didattiche ecc...); tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune.

I corrispettivi per i servizi oggetto di appalto saranno addebitati al Comune secondo le modalità indicate al successivo art. 13 applicando la percentuale di ribasso definita in sede di offerta economica.

L'importo contrattuale sarà determinato dall'offerta economica dell'appaltatore.

L'appalto potrà subire integrazioni, modificazioni o riduzioni secondo le esigenze del servizio ovvero a causa delle disponibilità finanziarie del bilancio. Di tali circostanze il Comune darà avviso alla Ditta appaltatrice dieci giorni prima della data in cui dovrà procedersi alla modifica del contratto. Nel caso di modifica in aumento o diminuzione del servizio, il rispettivo compenso su base annua sarà aumentato o diminuito in rapporto al prezzo dell'appalto in essere.

ART. 3 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico e accompagnamento sugli scuolabus viene effettuato all'interno del territorio comunale durante il periodo nel quale si svolge l'attività didattica nelle scuole secondo il calendario scolastico, per gli alunni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate sul territorio comunale.

I percorsi dovranno essere effettuati nel rispetto degli orari che saranno approvati dall'Ufficio Istruzione.

ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 5 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO – SCIOPERI

Il servizio oggetto dell'appalto rientra fra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 ad oggetto "disciplina degli autoservizi atipici".

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti che entreranno in vigore in data successiva all'affidamento.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi di pubblico interesse e **servizio pubblico essenziale**, ai sensi dell'art.1 della L.12/6/1990, n.146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare rigidamente le normative di legge in materia di sciopero.

Dovrà comunque essere garantito dall'impresa il servizio ricadente nelle fasce orarie protette così come risultanti nell'Accordo siglato il 23.7.1991 dal Consorzio ATR con i rappresentanti delle OO.SS. Territoriali in applicazione alla legge 146/90 e successive modificazioni e dell'A.N. 07.02.91.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione, anche all'Ufficio Istruzione, dell'inconveniente eventualmente occorso (ad es. incidente, guasto tecnico), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse e comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso del Comune di Monselice, l'impresa può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio di trasporto scolastico ovvero esercitarlo anche con modalità diverse.

In particolare in caso di temporanea chiusura al traffico della rete varia per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forze maggiore, l'impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune di Monselice.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero venire utilizzati, la ditta è tenuta ad avvisare immediatamente a sua cura e spesa il Comune e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Scuolabus

La ditta esegue il servizio utilizzando gli autobus primariamente dichiarati in sede di gara; eventuali sostituzioni potranno avvenire con autobus aventi le medesime caratteristiche dei mezzi primari. Le targhe dei mezzi impiegati nel servizio dovranno essere riportate nel contratto.

Qualora per causa di forza maggiore uno dei mezzi dovesse essere sostituito definitivamente, il nuovo mezzo deve essere stato immatricolato per la prima volta nello stesso anno di quello da sostituire o in anno successivo. La sostituzione deve essere autorizzata dall'Ufficio Istruzione.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di scuola stabiliti dal calendario scolastico decretato dalle competenti autorità.

La ditta si impegna a garantire il servizio utilizzando mezzi propri sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio. Ciascun mezzo dovrà essere munito di telefono cellulare sempre carico e acceso e dotato di dispositivo viva voce durante l'espletamento del servizio, in grado di collegarsi con il centro operativo della Ditta, il quale dovrà essere sempre disponibile sia durante l'espletamento del servizio sia durante l'orario scolastico.

I numeri della ditta e di tutti i cellulari vanno forniti al Comune prima dell'avvio del servizio.

Tutti i veicoli impiegati nel servizio dovranno essere inoltre dotati di estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per il caso di evacuazione dei trasportati, cassetta di pronto soccorso.

In caso di fermo o guasto agli automezzi adibiti al trasporto scolastico, la Ditta è obbligata comunque a garantire a proprie spese il servizio utilizzando idonei mezzi, propri o di terzi, aventi titolo a svolgere il servizio.

A tal fine dovranno essere utilizzati esclusivamente automezzi con data di immatricolazione successiva al 01/01/2018. La Ditta dovrà impiegare un numero di mezzi sufficiente per l'espletamento del servizio aventi la larghezza non superiore a m. 2,40 e almeno 51 posti a sedere (compreso conducente). Analoghe caratteristiche devono essere possedute dai 2 mezzi di scorta. Gli scuolabus dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. Le spese di manutenzione nonché tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie saranno a carico della Ditta concessionaria senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

La Ditta concorrente dovrà dichiarare la disponibilità a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di idonea autorimessa coperta sul territorio comunale o in Comuni limitrofi da destinare al ricovero dei veicoli necessari allo svolgimento del servizio. In caso di aggiudicazione dovrà reperire il deposito in tempo utile per l'avvio del servizio. Qualora la sede sia individuata in Comuni vicini, la stessa dovrà essere ubicata entro il raggio massimo di 15 km dal centro del Comune, distanza computata convenzionalmente dalla sede municipale di Monselice.

Il Comune potrà effettuare in ogni momento, sui mezzi in servizio o presso il deposito individuato dalla Ditta per il ricovero dei mezzi, controlli e ispezioni attraverso personale allo scopo incaricato.

Percorsi

Il servizio si svolgerà secondo le modalità, gli orari e le percorrenze di seguito elencate per il numero presunto di giornate rispettivamente indicato per ciascuno dei servizi sotto indicati.

Potranno essere concordate eventuali variazioni di orario e di percorso, tenuto conto anche delle esigenze prospettate dalle scuole e connesse al normale svolgimento dell'attività scolastica a seguito di apposita richiesta scritta. Sulla base delle richieste dell'utenza, nel percorso potranno essere inserite oltre alle vie già incluse nel tragitto iniziale, anche vie vicine purché non comportino un aumento della lunghezza del percorso o della durata del suo svolgimento superiori al 20%.

Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate dall'Ufficio Istruzione in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e con la ditta aggiudicataria in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio.

Servizio di tipologia A)	
giorni	dal lunedì al venerdì
orari	dalle ore 6.50 alle ore 9.40 dalle ore 12.50 alle ore 14.00 dalle ore 15.15 alle ore 18.00
scuole	scuole dell'infanzia

	scuole primarie scuole secondarie di primo grado	
percorrenza km	120-140	
numero servizi previsti	350 / anno	
scuolabus utilizzati	2	
accompagnatori	2	
orari accompagnatori	dalle ore 6.50 alle ore 9.40 dalle ore 12.50 alle ore 14.00 dalle 15.15 alle ore 18.00	orario indicativo

Servizio di tipologia B)		
giorni	solo sabato	
orari scuolabus	dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dalle ore 12.50 alle ore 14.00	orario indicativo
scuole	scuole secondarie di primo grado	
percorrenza km	80-100	
numero servizi previsti	100 / anno	
scuolabus utilizzati	<u>2</u>	
accompagnatori	no	
orari accompagnatori	==	==

Servizio di tipologia C)		
giorni	a richiesta (per attività scolastica o parascolastica)	
orari scuolabus	===	orario indicativo
scuole	scuole dell'infanzia scuole primarie scuole secondarie di primo grado	
percorrenza km	circa 25	percorrenza indicativa
numero servizi previsti	100 / anno	
scuolabus utilizzati	1	
accompagnatori	no	
orari accompagnatori	==	==

L'accompagnatore deve:

- controllare le presenze degli alunni;
- sorvegliare il comportamento degli alunni evitando che gli stessi possano rappresentare un disturbo o un pericolo per l'incolumità dei passeggeri;
- aiutare i bambini dell'infanzia a salire e scendere dall'automezzo affidandoli esclusivamente ai familiari o alle persone da essi delegate;
- accompagnare gli alunni dallo scuolabus sino all'ingresso degli edifici scolastici e consegnarli al personale scolastico;
- ricevere dal personale scolastico gli alunni all'ingresso degli edifici scolastici e accompagnarli allo scuolabus;
- intrattenere i bambini dell'infanzia all'interno dello scuolabus leggendo favole o cantando canzoncine adatte ai bambini;
- mantenere un atteggiamento rispettoso e cordiale con i passeggeri;
- attenersi alle norme igienico-sanitarie e di buona educazione;
- eseguire eventuali interventi di primo soccorso a fronte di situazioni sanitarie emergenziali dei passeggeri che abbiano preventivamente comunicato all'Ufficio Istruzione (che provvederà a comunicarle alla ditta) patologie o particolari condizioni di salute che necessitino di somministrazione di farmaci specifici.

Il numero delle giornate di servizio e la rispettiva tipologia e gli orari sopra indicati rappresentano previsioni di massima, basate sul calendario scolastico e sull'organizzazione dell'orario attualmente in vigore. Potranno subire variazioni in ragione di una diversa organizzazione dell'orario o dei servizi scolastici, disposti dall'autorità scolastica o dal Comune, ovvero nel caso di chiusura di scuole per qualsiasi ragione. Anche i chilometraggi rispettivamente indicati rappresentano previsioni e vanno intesi in senso orientativo e di media statistica; essi potranno variare, comunque sempre nell'ambito di questa tipologia di servizio, secondo le esigenze organizzative, le richieste degli utenti e i plessi scolastici da servire.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare il servizio con uno, due o tre mezzi secondo le richieste. In particolare ogni servizio potrà essere sospeso qualora il numero degli utenti per ciascun servizio scenda al di sotto dei 10.

La ditta appaltatrice accetta che il servizio per questa sua natura, possa subire variazioni quantitative anche rilevanti.

Alla ditta saranno pagati esclusivamente i servizi autorizzati dal Comune ed effettivamente prestati.

La ditta è tenuta a partecipare a:

- incontri con il personale dell'Ufficio Istruzione per la programmazione generale del servizio
- eventuali assemblee con gli utenti per illustrare i percorsi.
- incontri individuali per affrontare eventuali problemi da essi segnalati.

Il Comune si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento e al gradimento del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Il trasporto viene svolto da personale dell'impresa, dipendenti e/o soci in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per effettuare il servizio.
- certificato di idoneità professionale di cui alla normativa vigente (CAP).
- possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo attestata da apposita certificazione medica.
- Il personale impiegato durante l'espletamento delle mansioni dovrà essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e l'indicazione dell'impresa che gestisce il servizio e dovrà mantenere un contegno corretto e irreprensibile nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale ed indossare abbigliamento conforme al servizio svolto.

L'impresa appaltatrice:

- assume a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assunzione, utilizzo e pagamento - ivi comprese le assicurazioni sociali ed infortuni - del personale impiegato, rimanendo pertanto il Comune di Monselice esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo presente o futura. È fatto quindi obbligo all'Impresa di osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie dei lavoratori addetti ai pubblici esercizi automobilistici.
- è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. In ogni caso il Comune resterà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni alle norme sulla circolazione stradale.
- deve comunicare almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale abilitato al servizio, e trasmettere copia dei relativi certificati di idoneità di cui sopra, curandone l'aggiornamento al verificarsi di qualunque variazione. Il personale che svolge attività di autista dovrà possedere requisiti di idoneità morale ed attitudinale idonei allo svolgimento di un pubblico servizio. Il Comune valuterà la documentazione trasmessa dall'Impresa ed autorizzerà l'utilizzo del personale ritenuto idoneo, riservandosi di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale giudicato non idoneo, a suo insindacabile giudizio. Alla Ditta è fatto divieto di utilizzare personale conducente non compreso tra quelli nell'elenco consegnato al Comune. Il non rispetto di tale scadenza comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.
- è tenuta a segnalare al Comune eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza e a rispondere per iscritto entro 7 gg. ai chiarimenti richiesti in merito ai reclami presentati dall'utenza.

- è tenuta a fare visionare al Comune in qualsiasi momento, se questi avanza richiesta in tal senso, il libro matricola del proprio personale e qualsiasi altra documentazione connessa all'accertamento delle condizioni di utilizzo del personale.
- deve curare la pulizia interna ed il lavaggio interno ed esterno dei veicoli in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati. Il Comune potrà disporre ispezioni sui mezzi per le verifiche della qualità della pulizia interna ed esterna ai veicoli, e delle condizioni generali di presentazione degli autobus.
- dovrà fornire il nominativo e garantire la reperibilità telefonica di almeno un responsabile (e di un suo sostituto) che costituirà per il Comune Monselice l'interlocutore unico cui rivolgersi in qualsiasi momento, al fine di coordinare la gestione delle attività regolate dal presente capitolato.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ NELLA VIGILANZA DI ALUNNI MINORENNI

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nelle 3 fasi in cui si suddivide l'attività del trasporto, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti alla salita sull'autobus, durante il trasporto, nella discesa.

La Ditta si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni nell'esecuzione del servizio:

- assicurarsi che gli alunni scendano alla fermata prescelta e che siano presi in custodia da un genitore o da altro adulto incaricato e a ciò debitamente delegato in forma scritta; la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dal fornitore in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti, assumendo a proprio carico ogni responsabilità;
- qualora nessun genitore o persona da esso delegata sia presente alla fermata, a trasportare l'alunno presso il Comando della Polizia Locale in Piazza San Marco, preavvisando telefonicamente il personale di vigilanza in servizio.

ART. 9 - CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI VEICOLI PER IL SERVIZIO

Per l'effettuazione del servizio la ditta utilizzerà autoveicoli collaudati per il servizio di trasporto scolastico e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18.04.1977 e successive modificazioni e integrazioni. I predetti autobus dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e di destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e nel regolamento di esecuzione DPR 16/12/1992, n. 495.

La ditta è tenuta quindi ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. Durante l'espletamento del trasporto scolastico, la ditta ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile un cartello con la dicitura "COMUNE DI MONSELICE – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO"

La ditta deve concordare con il Comune le modalità di sostituzione temporanea dei mezzi utilizzati in caso di fermo degli stessi dovuto ad avaria, danneggiamento o ad altro evento che ne impedisca l'utilizzo e pertanto dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta di proprietà dell'impresa anche se di tipo diverso, purché idonei al servizio.

Copia dei certificati di circolazione dei veicoli adibiti al servizio dovrà essere trasmessa al comune almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio. Il non rispetto di tale scadenza comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.

Sono a carico della Ditta i costi per i consumi d'esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai mezzi utilizzati. È fatto divieto di montare pneumatici ricoperti sulle ruote anteriori.

Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sul veicolo, sul suo conducente, sull'utenza e sullo svolgimento del servizio. Resta comunque inequivocabilmente inteso che il Comune è del tutto esonerato da ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico della ditta appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. Pertanto, il committente resterà esonerato da qualsivoglia responsabilità e la ditta appaltatrice lo terrà indenne da qualsiasi pretesa anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio o, in genere, da terzi.

La ditta appaltatrice si obbliga altresì a sollevare il committente da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per colpa nell'adempimento dei medesimi. Le spese che il committente dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta ed in ogni caso da questo rimborsate anche mediante rivalsa del committente sul deposito cauzionale.

L'appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. Il committente si terrà pertanto sollevato da ogni responsabilità in ordine all'inosservanza di tali norme.

La ditta ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti.

Per ogni veicolo adibito al servizio, l'appaltatore dovrà essere in possesso di regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e danni ai trasportati; il relativo massimale per i possibili danni alle persone dovrà essere di almeno € 10.000.000,00.

Il prestatore del servizio dovrà inoltre garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio. È ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 1.000.000,00.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

Prima della stipula del contratto relativo al servizio e prima dell'inizio di ogni anno scolastico la ditta appaltatrice dovrà produrre al committente, copia di tutte le polizze assicurative, con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella di cui al precedente paragrafo. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Monselice, che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 1.000.000,00.

Ogni onere per la stipulazione delle coperture assicurative, compresi scoperti e franchigie, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del committente.

La ditta è tenuta a documentare al Comune, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi. Il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.

La ditta è tenuta a dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti verificatisi nel corso del servizio, indipendentemente dalla loro importanza e dal fatto che si siano verificati danni o meno.

La ditta appaltatrice risponderà per intero dei sinistri che possano colpire i trasportati durante il servizio e della perdita o rottura delle cose che gli stessi portano con sé, esonerando il committente da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse ad usufruire del servizio.

Per le responsabilità del fornitore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, al trasporto, o durante le soste e le fermate.

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (ad es: molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale per motivo non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa) segnalata al Comune e da questi accertata, il Comune potrà applicare una sanzione pecuniaria fino a € 150,00; alla terza infrazione accertata nei confronti dello stesso autista potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio.

Sono inoltre previste le seguenti penalità, salvo quanto disciplinato dal successivo art.18:

- 1) **Mancata esecuzione del servizio** (salvo i casi accertati di forza maggiore non dipendente dalla ditta):
 - a) importo pari al doppio del corrispettivo medio giornaliero per la mancata esecuzione di una corsa del servizio;
 - b) importo pari al triplo del corrispettivo medio giornaliero per un giorno di mancata esecuzione del servizio;
 - c) importo pari a quattro volte il corrispettivo medio giornaliero per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio se questa si protrae per due giorni.
- 2) **Inosservanza degli orari dei servizi**, salvo casi accertati di forza maggiore non dipendenti dall'Impresa: € 100,00 per ogni singola infrazione inferiore ai 30 minuti. Se l'infrazione è superiore ai 30 minuti si applica la penale di cui al punto 1 lett. a) relativa alla mancata esecuzione del servizio per un giorno.
- 3) **Utilizzo personale conducente non iscritto sul libro matricola e/o non comunicato al Comune di Monse-lice**: € 100,00 per ogni conducente non autorizzato.
- 4) **Utilizzo di mezzi non autorizzati per l'espletamento del servizio**: € 100,00 per ogni mancanza;
- 5) **Comunicazioni di inizio servizio**: se la ditta non comunica entro la data di inizio del servizio di ogni anno i nominativi dei due autisti oltre a uno previsto per eventuali sostituzioni sarà applicata la penale di € 100,00 per ogni nominativo non comunicato.

Il Comune contesta le violazioni di cui sopra con PEC che viene inviata alla ditta entro 15 gg. dalla data in cui si è verificata la violazione stessa.

La ditta entro 10 gg. dalla data di ricezione della contestazione della violazione ha facoltà di fare pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dal Comune.

Qualora il Comune, esaminati gli eventuali scritti difensivi e/o ascoltato l'impresa che ne abbia fatto richiesta, ritenga fondato l'accertamento delle violazioni, provvede, dandone preventiva comunicazione scritta alla Ditta, a detrarre dal corrispettivo relativo al servizio prestato nel mese in cui si è verificato l'inadempimento, gli importi dovuti a titolo di penali.

Il pagamento della penale non esonera la ditta dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 12 – CONDIZIONI PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente contratto, il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine.

Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione delle penalità stabilite, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi di inadempimento ripetuto:

1. **Mancata esecuzione del servizio**: il ripetersi della situazione per oltre cinque giorni, anche non consecutivi, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 lett. a);

2. **Comportamento scorretto o sconveniente:** salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, o comunque il suo ripetersi per più di cinque volte, costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
3. **Inosservanza degli orari sui servizi:** salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, il ripetersi di tale inosservanza per più di cinque volte, anche non consecutive, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

In caso d'interruzione del servizio causato dall'appaltatore, il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Il Comune fatti salvi i maggiori danni, potrà inoltre rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il nuovo affidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore.

Il Comune ha facoltà di recesso dal presente contratto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenuta perdita dei requisiti della Ditta a svolgere il servizio senza che ciò comporti alcun diritto a qualsiasi forma di risarcimento a favore della ditta.

ART. 13 - CORRISPETTIVO

Il compenso che il Comune corrisponderà all'impresa è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni inerenti all'esecuzione dei servizi appaltati. La liquidazione dei compensi dovuti, da fatturarsi sulla base delle giornate di servizio effettivamente svolte, avverrà a 30 giorni dal ricevimento fattura fine mese, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio ed esatto adempimento degli obblighi contributivi. Eventuali contestazioni interrompono tale termine.

Il pagamento della fattura potrà essere effettuato unicamente allorché la Ditta attesti il versamento dei contributi previdenziali (DM 10 mensili e modello F24) e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei lavoratori.

Alla fattura dovrà inoltre essere allegata autodichiarazione con la quale il legale rappresentante della ditta dichiara di avere svolto regolarmente il servizio secondo i programmi di esercizio previsti.

È fatto assoluto divieto al fornitore di ricevere qualsiasi somma dalle famiglie degli utenti, le quali sono tenute al pagamento della sola quota fissata e introitata dal committente.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

Poiché il presente capitolato ha ad oggetto un contratto ad esecuzione continuata, è ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria potrà essere condotta, a discrezione della stazione appaltante, sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio di Padova, indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali operatori del settore.

La variazione prezzi è riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata e dettagliatamente giustificata a cura dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.

ART. 15 - CAUZIONE

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La suddetta polizza, che sarà prodotta quale cauzione definitiva, dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12.3.2004, n° 123.

Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La stessa dovrà essere prestata entro la data fissata per il verbale di consegna del servizio. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per inesatto o mancato adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente indicare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni "a semplice richiesta scritta e senza eccezioni". Le polizze assicurative dovranno prevedere l'inopponibilità dell'eccezione del mancato pagamento del premio. Tale garanzia verrà svincolata trascorso un mese dalla conclusione del contratto, salvo che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuali o per risarcimento danni. Si incasserà quella sola parte della somma garantita corrispondente all'inadempienza della Ditta e quindi ad eventuali danni conseguenti all'inadempienza medesima, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune ad agire direttamente per conseguire il risarcimento totale del danno, qualora dovesse risultare maggiore dell'ammontare della somma garantita.

Nessun interesse è dovuto sulla somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il fornitore è l'unico personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'art. 106 co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016, è vietata sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al committente:

- la cessione totale o parziale del contratto;
- la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non è ammesso.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

ART. 17 - RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE

Qualora la Ditta aggiudicataria rinunci all'assegnazione dell'appalto, il Comune si riserva la facoltà di:

- assegnare il servizio alla seconda classificata, con il conseguente addebito alla ditta rinunciataria del maggior costo derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta;
- indire una nuova gara alla quale non verrà invitata la ditta rinunciataria, addebitando il danno subito dal Comune e l'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto d'appalto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando la ditta:

- perda i requisiti di idoneità di cui al presente capitolato;
- non avvii il servizio nel termine fissato e, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto;

- si renda responsabile di gravi irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti nazionali collettivi di lavoro;
- ove incorra per 3 volte nella sanzione di cui all'art. 11 punto 4, per aver utilizzato per il servizio, automezzi diversi da quelli dichiarati in sede di gara, senza l'autorizzazione del Comune;
- ove ricorrano i casi previsti dall'art. 12.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria le spese di eventuale registrazione del contratto, bolli ed imposta di registro, se ed in quanto dovute.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle controversie. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione della convenzione o in ordine alle modalità di esecuzione, conduzione o gestione dell'appalto, se non composta in via bonaria tra le parti, sarà devoluta alla decisione del giudice ordinario. Viene stabilita la competenza in via esclusiva del Foro di Padova.

Qualsiasi divergenza o contestazione dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'appalto sull'interpretazione o sull'applicazione delle clausole che disciplinano l'Appalto, non dà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali che comportino la sospensione, la riduzione o la modificazione delle modalità di esecuzione, conduzione o gestione dell'appalto.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché di tutte le disposizioni inerenti la circolazione su strada ed aree pubbliche.

La Ditta si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutto il territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato. Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dai documenti da esso richiamati, si fa rinvio al Codice dei Contratti Pubblici, alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1618 e segg. in materia di trasporto di persone.